

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/72/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali ⁽³⁾ disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali, ai fini di una maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente. La direttiva 2000/25/CE disponeva che i limiti di emissione applicabili nel 2010 all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, di cui alla fase III A, dovessero essere sostituiti con i limiti più rigorosi di cui alla fase III B, con decorrenza progressiva dal 1° gennaio 2011 con riguardo all'immissione sul mercato, e dal 1° gennaio 2010 con riguardo all'omologazione di tali motori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013 per quanto riguarda l'omologazione di tali motori e a partire dal 1° gennaio 2014 per quanto riguarda l'immissione sul mercato.

(2) La transizione verso la fase III B implica un cambiamento tecnologico che richiede notevoli costi di attuazione per la nuova progettazione dei motori e per lo sviluppo di

soluzioni tecniche avanzate. Tuttavia, l'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale o un'eventuale recessione economica non dovrebbe comportare una riduzione del livello di tutela delle norme ambientali. È pertanto opportuno ritenere eccezionale il presente riesame della direttiva 2000/25/CE. Inoltre, gli investimenti nelle tecnologie ecocompatibili sono importanti per la promozione della futura crescita, dell'occupazione e della sicurezza sanitaria.

(3) La direttiva 2000/25/CE stabilisce un regime di flessibilità che consente ai produttori di trattori di acquistare, nel corso di una determinata fase, un numero limitato di motori non conformi ai limiti di emissione nel corso di tale fase, ma che siano approvati secondo i requisiti della fase immediatamente precedente a quella applicabile.

(4) Dal 2005 la direttiva 2000/25/CE ha previsto la valutazione dell'eventuale necessità di un'ulteriore flessibilità riguardo ai limiti di emissione con riguardo alle fasi III B e IV. Al fine di fornire una soluzione temporanea all'industria durante la transizione alla fase successiva, è necessario adeguare le condizioni di applicazione del regime di flessibilità.

(5) Nel corso della fase III B il numero di trattori che sono immessi sul mercato e che entrano in servizio dovrebbe, per ogni categoria di motore, non eccedere la percentuale del 40 % del numero di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori per tale categoria di motore. L'opzione alternativa che consente l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio di un numero fisso di trattori nel quadro del regime di flessibilità dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(6) È opportuno che i costruttori di trattori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva beneficino dei programmi europei di sostegno finanziario o dei programmi specifici di sostegno previsti dagli Stati membri a tal fine. Tali programmi di sostegno possono privilegiare i progetti che si avvalgono delle migliori tecnologie disponibili con le più rigorose norme di emissione.

⁽¹⁾ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 26.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011. (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 luglio 2011.

⁽³⁾ GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

